

REGOLAMENTO (UE) 2023/657 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 marzo 2023**

recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 5, l'articolo 188, l'articolo 189, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 gennaio 2020 il Consiglio ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso») ⁽³⁾. Tale accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha concluso, a nome dell'Unione, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») ⁽⁴⁾. Tale accordo si è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (3) Sia l'accordo di recesso che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione permettono a ciascuna parte di adottare determinate misure nei casi specifici ivi stabiliti e alle condizioni e procedure ivi stabilite. Tali misure possono comportare la sospensione di taluni obblighi derivanti dall'accordo in questione.

⁽¹⁾ GU C 365 del 23.9.2022, pag. 66.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 marzo 2023.

⁽³⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

